

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000197	14/02/2022

OGGETTO: A.G.T. – Presa d’atto ed esecuzione sentenza n. 525/2021 della Corte d’Appello di Bari, Sez. II Civile – R.G. n. 38/2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220000017 DEL 10/01/2022


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE



DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 28 (ventiotto) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 14/02/2022 09:45 Gianluca CAPOCHIANI	

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 14/02/2022 14:13 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 14/02/2022 13:53 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **14/02/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L’Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 14/02/2022 14:15
 Domenico ROVETO



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	A.G.T. – Presa d’atto ed esecuzione sentenza n. 525/2021 della Corte d’Appello di Bari, Sez. II Civile – R.G. n. 38/2013
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 1492/DG del 05/09/2018, con l’assistenza del Segretario, sulla base dell’istruttoria effettuata formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- con atto di citazione notificato in data 31/12/2012, la società Salvatore Matarrese S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani, Sez. dist. di Andria, n. 162/2011 (R.G. n. 10024/2002), chiedendo di accertare e dichiarare l’inadempimento dell’Ente convenuto agli obblighi derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 16/01/1998 con la AUSL BA/1 ed avente ad oggetto i lavori per il completamento ed adeguamento a norma dell’ospedale “L. Bonomo” di Andria;
- con comparsa di risposta del 23/03/2013, la ASL BA si è costituita nel giudizio in oggetto chiedendo il rigetto dell’appello principale e proponendo, a sua volta, appello incidentale;
- in corso di causa la Corte d’Appello di Bari ha ammesso CTU, nominando l’Ing. L.G., il quale ha depositato l’elaborato peritale; con decreto di liquidazione n. 3398/2018, la Corte ha liquidato al CTU la somma di € 3.260,00 per onorario a vacanze e di € 100,00 per spese, oltre accessori come per legge ed ha posto il relativo pagamento a carico delle parti, in solido tra di loro, salvo recupero all’esito del giudizio, allora pendente;
- in seguito all’adozione del suddetto decreto di liquidazione, il CTU Ing. L.G., in applicazione del principio di solidarietà dell’obbligazione, ha fatturato all’ASL BA le competenze professionali per l’importo complessivo pari ad € 3.260,00, oltre accessori come per legge, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 1909 del 15/02/2019, la Struttura Burocratico Legale ha provveduto al pagamento della fattura emessa con riserva di ripetizione delle somme all’esito del giudizio allora pendente innanzi alla Corte d’Appello di Bari;
- con sentenza n. 525/2021 la Corte d’Appello di Bari, Sez. II Civile, ha accolto il capo 3) dell’appello principale proposto dalla Salvatore Matarrese S.p.A., condannando, per l’effetto, la ASL BA al pagamento della somma di € 44.930,01, oltre interessi e rivalutazione monetaria a saldo dei lavori eseguiti e non contabilizzati dalla ASL al momento dell’instaurazione del giudizio ed ha condannato definitivamente in solido la ASL BA e la società appellante al pagamento delle spese di CTU;
- in particolare, nella parte motiva della sentenza, la Corte riconosce il diritto dell’impresa appaltatrice a vedersi corrisposto «*il pagamento della somma di € 44.930,01, con la rivalutazione monetaria, da applicarsi sulla somma devalutata dalla data di deposito della consulenza (10.10.2006) alla data della citazione (14.01.2002), e gli interessi legali*

da calcolarsi al tasso legale dalla data della citazione (14.01.2002) al saldo sulle somme annualmente rivalutate»;

- la Società ha emesso la fattura n. 40/BIS del 31/05/2021, per un importo complessivo pari ad € 72.519,17, calcolato giusta sentenza n. 525/2021, con l'aggiunta di IVA al 10% sull'importo devalutato per saldo lavori eseguiti;
- con nota prot. n. 102038 del 12/09/2021, l'ASL della Provincia di Bari ha avanzato alla Società Salvatore Matarrese S.p.A. formale proposta di compensazione del debito/credito, chiedendo di saldare l'importo riportato nella suddetta fattura al netto della somma liquidata dalla ASL BA per CTU, ma di competenza della Salvatore Matarrese S.p.A.;
- in data 22/09/2021, con nota inviata a mezzo PEC ed assunta prot. az. n. 117445/2021 del 23/09/2021, i Commissari liquidatori, Dott. Domenico Cocola e l'Avv. Pasqualino Catena, hanno autorizzato la compensazione tra gli importi liquidati in sentenza e l'anticipazione di € 1.813,00 effettuata per spese CTU, rimanendo pertanto in attesa di ricevere a mezzo bonifico dal eseguirsi sul c/c intestato al concordato preventivo l'importo pari ad € 66.621,62, accettato in conto del maggior credito vantato;

Considerato che:

- è necessario prendere atto e dare esecuzione alla sentenza n. 525/2021 pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari, Sez. II Civ., con la quale si è riconosciuto alla società appellante, a saldo dei lavori eseguiti, la somma di € 68.434,62, come di seguito calcolata:

Importo devalutato:	€ 40.845,46
Interessi legali + rivalutazione monetaria:	€ 27.587,74
Interessi legali:	€ <u>1,42</u>
Totale:	€ 68.434,62

- in data 31/05/2021 la società ha emesso la fattura n. 40/BIS per un importo complessivo pari ad € 72.519,17, calcolato giusta sentenza n. 525/2021, con l'aggiunta di IVA al 10% sull'importo devalutato per saldo lavori eseguiti;

Considerato altresì che:

- è stata accettata la proposta di compensazione debito/credito avanzata dalla scrivente Azienda alla Società in concordato preventivo, con la quale si è chiesto di saldare l'importo riportato nella fattura n. 40/BIS del 31/05/2021, al netto dell'importo anticipato a titolo di CTU, ovvero di € 1.813,00;
- la società ha emesso la relativa nota credito n. 82 del 25/11/2021 pari ad € - 1813,00;
- pertanto è possibile procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma come di seguito calcolata:

Importo fatt. n. 40/BIS:	€ 72.519,17
Recupero spese CTU anticipate:	€ <u>1.813,00</u>
Totale:	€ 70.706,17

Ritenuta sussistente la regolarità del DURC in quanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. 30 gennaio 2015, la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative e, pertanto, anche nella fattispecie del deposito del ricorso per concordato preventivo che comporta l'insorgenza del divieto, stabilito dall'art. 168 L.F., di procedere al pagamento dei crediti sorti anteriormente all'apertura del concorso;

Vista la lista di liquidazione n. 159 del 10/01/2022, non pubblicabile per motivi di privacy;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di prendere atto della sentenza n. 525/2021 pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari, Sez. II Civ. – R.G. n. 38/2013 e di darvi esecuzione;
2. di recuperare, alla luce dell'autorizzazione pervenuta a mezzo PEC in data 22/09/2021, assunta a prot. az. n. 117445/2021 del 23/09/2021 ed emessa dai Commissari liquidatori della Salvatore Matarrese S.p.A. in concordato preventivo, la somma pari ad € 1.813,00, anticipata ed effettuata per spese CTU;
3. di liquidare e conseguentemente pagare sul c/c intestato al concordato preventivo, indicato dai Commissari liquidatori, la lista di liquidazione n. 159 del 10/01/2022, recante importo pari ad **€ 70.706,17**;
4. di disporre che la spesa rinveniente dal presente provvedimento venga attinta dal conto aziendale n. 757.100.00205 "Altre sopravvenienze passive" del bilancio di esercizio finanziario 2021;
5. di attestare che tutti i firmatari del presente atto non versano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, *ex art. 6-bis*, L. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), L. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-*bis*, D.Lgs. 165/2001;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura dell'Area Gestione Tecnica, all'interessata per il tramite degli Avv.ti Francesco Greco e Maddalena Triventi, ai Commissari Liquidatori, alla Struttura Burocratico Legale ed all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di propria competenza;
7. di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determinazione dirigenziale.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2021	72.519,17
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2021	-1.813,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Struttura Burocratico Legale	Area Gestione Risorse Finanziarie
------------------------------	-----------------------------------

PROPOSTA N.RO 2022000017 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000197 DEL 14/02/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Buia Giuseppina	 Firmato digitalmente il 02/02/2022 12:33
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 02/02/2022 13:07